APPROFONDIMENTO CIVILE

Amministrativo: crisi bancaria e amministrazione straordinaria secondo la sentenza del TAR Lazio

Data pubblicazione: 19/02/2025

Autore: Avv. Roberto Francesco Iannone

Categoria: Civile

Contenuto

Il caso esaminato

Con la **sentenza del 16 settembre 2024, n. 16385**, la Sezione III Ter del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio di Roma affronta un aspetto cruciale della gestione delle crisi bancarie. In particolare, analizza l'intervento dell'amministrazione straordinaria ai sensi degli articoli 70 e seguenti del Testo Unico Bancario (D.lgs. 385/1993), mettendolo in relazione con principi fondamentali del diritto amministrativo.

Nel caso specifico, gli ex componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale di un istituto di credito capogruppo impugnano il provvedimento di scioglimento degli organi di amministrazione e controllo. Tale provvedimento, adottato ai sensi degli articoli 70, comma 1, e 98, commi 1 e 2, lett. a) del TUB, ha comportato la nomina di commissari straordinari e nuovi membri del comitato di sorveglianza (art. 103 TUB).

I ricorrenti contestano in particolare:

• il mancato rispetto dei diritti partecipativi;

• la violazione del principio di separazione tra le fasi della procedura;

• la lesione del principio di sana e prudente gestione (sollevando anche una questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 41, 42 e 97 Cost.);

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

• la violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità.

Il principio di sana e prudente gestione

Elemento centrale della sentenza è il concetto di sana e prudente gestione, sancito dall'art. 5 del D.lgs. 385/1993. Il TAR Lazio lo definisce come un "concetto indeterminato [...] riconducibile alla categoria delle valutazioni tecniche complesse". Secondo la normativa vigente, tali valutazioni spettano alle autorità creditizie, che esercitano poteri di vigilanza sulle banche e sui gruppi bancari.

Riprendendo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, la sentenza n. 16385/2024 riconosce alle autorità di supervisione bancaria un potere discrezionale che si articola in:

• una fase tecnica, relativa all'accertamento delle condizioni di crisi;

• una fase amministrativa, in cui si valuta l'opportunità delle misure da adottare.

Alla luce di ciò, il TAR analizza l'istituto dell'amministrazione straordinaria, previsto dal Titolo IV del TUB.

Amministrazione straordinaria e poteri della Banca d'Italia

L'articolo 70 del TUB disciplina lo scioglimento degli organi di amministrazione e controllo su provvedimento della Banca d'Italia, nei casi di:

• violazioni o irregolarità gravi;

• gravi perdite patrimoniali;

• richiesta motivata degli organi amministrativi o dell'assemblea straordinaria.

Contestualmente, la Banca d'Italia nomina uno o più commissari straordinari e un comitato di sorveglianza (art. 71 TUB). In particolare, l'art. 98 TUB estende l'amministrazione straordinaria alla capogruppo di un gruppo bancario, anche in caso di:

• gravi inadempienze nell'esercizio delle attività ex art. 61, comma 4 TUB;

• procedure concorsuali;

• nomina di un amministratore giudiziario per gravi irregolarità gestionali, tali da alterare l'equilibrio finanziario del gruppo.

Partecipazione al procedimento e tutela del risparmio

Uno dei profili di contestazione riguarda l'assenza dell'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, previsto dall'art. 7 della Legge 241/1990. Tuttavia, il TAR richiama l'art. 70, comma 3,

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

del TUB, che dispone la comunicazione del provvedimento di scioglimento agli interessati solo dopo gli adempimenti iniziali (art. 73 TUB).

I giudici sottolineano come il confronto costante tra le parti, caratteristico dell'attività di vigilanza bancaria, garantisca comunque il rispetto dei diritti partecipativi. Inoltre, la deroga all'obbligo di comunicazione preventiva è giustificata dalle esigenze di tutela del risparmio pubblico.

Compatibilità costituzionale della misura

Il **TAR** esclude che l'amministrazione straordinaria contrasti con le norme costituzionali a tutela della libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.). La crisi di un istituto bancario, infatti, può compromettere gravemente il tessuto economico e patrimoniale delle imprese.

Analogamente, non risultano violati i principi di imparzialità e buon andamento amministrativo (art. 97 Cost.), né il rapporto di fiducia tra banca e risparmiatore. La necessità di garantire la stabilità finanziaria giustifica l'adozione di misure adeguate per il ripristino della sana e prudente gestione.

Conclusioni

La **sentenza n. 16385/2024** ribadisce che la sana e prudente gestione implica un "tempestivo e diligente apprezzamento, con ogni possibile sollecitudine professionale, di misure atte a superare le criticità rilevate dall'Autorità di vigilanza", secondo il principio del bonus argentarius.

Di conseguenza, il **TAR conferma la legittimità del provvedimento adottato ex artt. 70, comma 1, e 98, commi 1 e 2, lett. a) del TUB**, respingendo le doglianze dei ricorrenti.

A cura dell'avv. Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati